

ALLEGATO

PRIME INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Premesse

1. I Cittadini attivi sono assoggettati alle disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (T.U. Sicurezza). Tali Cittadini, ai fini della tutela antinfortunistica, con la firma del patto di collaborazione dichiarano ed accettano:

- a) di essere maggiorenni;
- b) di utilizzare abbigliamento, mezzi e attrezzature di lavoro idonee ed in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) di munirsi, ove previsto, dei dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità;
- e) di provvedere, tramite l'individuazione di un preposto/supervisore, alla sorveglianza dell'esecuzione delle attività proposte, ivi compresa la sorveglianza sanitaria sui soggetti interessati e la valutazione sul livello di formazione dei medesimi in rapporto ai rischi propri delle attività stesse, con eventuale partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali (ad es. utilizzo di particolari attrezzature di lavoro che richiedono specifica formazione e addestramento).

Il suddetto ambito normativo può comprendere soggetti singoli, associati o comunque riuniti in formazioni a vocazione sociale, ma non prevede che le attività siano svolte da operatori economici di tipo imprenditoriale (imprese).

2. L'Amministrazione Comunale assume gli oneri per la copertura assicurativa dei Cittadini attivi nei termini e con le modalità precisate nel Patto. Resta a discrezione e a carico del singolo Cittadino volontario la stipula di eventuali ulteriori coperture assicurative per i rischi non coperti dalla suddetta polizza.

3. I Cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Patto:

- a) assumono, per il periodo relativo al progetto, la custodia dei beni utilizzati e delle aree

detenute, con segnalazione di eventuali danneggiamenti o situazioni di pericolo;

b) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

4. Il preposto/supervisore, di cui al punto 1, dovrà preliminarmente accertarsi che i Cittadini impiegati nelle varie attività abbiano le concrete competenze e capacità per effettuare i servizi contenuti nel progetto, nel rispetto delle proprie ed altrui condizioni di sicurezza. Le attività dei Cittadini dovranno essere eseguite in conformità al D.Lgs. 81/2008.
5. Il preposto/supervisore avrà il compito di sovrintendere alle attività dei Cittadini attivi e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa al fine di svolgere al meglio le prestazioni nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Verbale di inizio attività e somministrazione di informazioni

6. L'inizio delle attività oggetto del Patto di collaborazione, è subordinato alla redazione in loco di un "Verbale di inizio attività e somministrazione di informazioni", come previsto dalle norme di sicurezza, a firma del rappresentante del Comune e dei Cittadini attivi coinvolti, che potrà comprendere:
 - la contestualizzazione del servizio oggetto del patto di collaborazione con l'individuazione dei suoi elementi, l'ubicazione, il contesto di riferimento, la dislocazione delle attrezzature, dei materiali e delle aree di lavoro;
 - l'individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle attività lavorative e dell'ambiente in cui sono destinati ad operare i Cittadini attivi;
 - le misure di prevenzione e protezione ed organizzative da adottarsi in relazione alle attività da svolgere;
 - ogni altro elemento finalizzato a un'adeguata informazione dei Cittadini attivi.
7. Ai suddetti Verbali dovrà essere allegata, con preventiva redazione a cura del Proponente, la seguente documentazione:
 - un programma indicativo degli interventi che identifichi le giornate e gli orari, nonché le persone impegnate, stabilito anche con il presupposto di ridurre i rischi interferenziali con altre attività (ad es. scolastiche, cittadine, manifestazioni, eventi...) che possano interessare il sito di esecuzione;

- elenco di attrezzature, materiali e sostanze utilizzate;
- elenco dei DPI in dotazione ai Cittadini attivi.

8. Qualora, anche nel corso dell'attuazione del Patto di collaborazione, si rilevi la presenza di rischi specifici ai quali possono essere esposti i Cittadini attivi in relazione all'attività svolta, il rappresentante del Comune potrà effettuare apposite valutazioni e conseguenti scelte operative che saranno prescritte agli esecutori.

Vigilanza e azioni di controllo

9. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o indirettamente, valutazioni sulla realizzazione delle attività e l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disposte in relazione al Patto stipulato, con la facoltà di rilasciare ulteriori prescrizioni ai Cittadini attivi.
10. Qualora in sede di sopralluogo si accerti l'esistenza di una situazione di pericolo grave e immediato, le lavorazioni verranno sospese fino all'attuazione di necessari adeguamenti.
11. Il Dirigente del Servizio potrà esercitare tali funzioni avvalendosi di figure tecniche specificatamente incaricate a supporto.

Revoca del patto di collaborazione

12. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione qualora siano intervenuti elementi tali da giustificare tale provvedimento.
13. A titolo esemplificativo, si elencano alcune fattispecie che possono determinare la revoca:
- inadeguatezza, sotto il profilo della competenza, del Cittadino attivo rispetto all'oggetto del Patto di collaborazione;
 - sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di collaborare con la Pubblica Amministrazione;
 - danni patrimoniali ai beni immobili;
 - esecuzione di attività non previste dal patto di collaborazione;
 - gravi eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività o gestione del Patto;
 - sopravvenuti motivi di interesse generale;
 - inosservanza delle prescrizioni o delle clausole del patto.

Rischi particolari e situazioni che non possono rientrare nell'ambito del presente Patto

14. Le attività previste dal Patto debbono essere svolte nell'ambito del contesto normativo sopra descritto, ovvero in assenza di particolari condizioni di rischio che possano determinare l'applicazione di specifiche e più restrittive norme di sicurezza, che richiederebbero apposite e complesse procedure.

In particolare non potranno essere svolte lavorazioni che esponano i Cittadini attivi ai seguenti rischi:

- rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2.00 mt;
 - rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50;
 - rischio di elettrocuzione, in prossimità di linee elettriche e cavi in tensione;
 - rischio di esposizione a sostanze chimiche e/o biologiche;
 - rischio di movimentazione manuale di carichi superiori a kg. 25;
 - utilizzo di attrezzature che richiedano una specifica formazione e addestramento (utensili da lavoro, macchine operatrici, trabattelli, scale, piattaforme e apparecchi di sollevamento, ecc.), salvo possesso di attestazione della formazione necessaria;
- e in generale tutte le situazioni descritte nell'Allegato XI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per il Comune di Forlì

Il Proponente

.....

.....

Forlì,